

STATUTO

MARIA MONTESSORI-ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITA CASTELLANA VT PIAZZA
SAN CLEMENTE 3

Numero REA: VT - 153647

Codice fiscale: 02111680563

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 39826/24241 DI REPERTORIO

STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata "MARIA MONTESSORI ONLUS - Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Civita Castellana (VT).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi e pertanto di operare come cooperativa sociale di tipo A. Lo scopo che i soci lavoratori

	ri della cooperativa intendono perseguire e' quello di otte-	
	nere tramite la gestione in forma associata, e con la presta-	
	zione della propria attivita' lavorativa, continuita' di oc-	
	cupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qual-	
	siasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve ri-	
	spettare il principio della parita' di trattamento.	
	La societa' cooperativa potra' svolgere la propria attivita'	
	anche con terzi non soci.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e'	
	altresi' impegnata ad integrare in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunita' la propria attivita' con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni cooperativistiche.	
	In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente	
	o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti	
	attivita': svolgere attivita' di servizi rivolti alla cura	
	della persona ed alla tutela e salvaguardia della salute uma-	
	na; svolgere attivita' educative ed assistenziali rivolte	
	principalmente, anche se non esclusivamente, a persone svan-	
	taggiate; promuovere tutte quelle iniziative tese alla inte-	

	grazione di soggetti svantaggiati nella societa' e nel mondo	
	del lavoro; promuovere, organizzare e gestire corsi di quali-	
	ficazione e riqualificazione tecnico-professionale dei soci	
	e degli operatori.	
	Art. 5 - Oggetto	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci,	
	l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:	
	a) attività, servizi e centri di riabilitazione;	
	b) attività e servizi di supporto, complementario di utili-	
	ta' per cliniche, case di cura ed enti ospedalieri;	
	c) attività di assistenza sanitaria e infermieristica a ca-	
	rattere domiciliare a favore di persone portatrici di handi-	
	cap o persone non autosufficienti, oppure realizzata nell'am-	
	bito di centri di servizio appositamente allestiti o messi a	
	disposizione da enti pubblici e privati;	
	d) gestione di centri diurni, residenziali e semiresidenzia-	
	li di accoglienza e socializzazione, nonché altre iniziati-	
	ve per il tempo libero, la cultura, lo sport ed il turismo	
	sociale;	
	e) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilita-	
	zione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	f) gestione di strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residen-	
	ze protette e quant'altro;	

	g) gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;	
	h) gestione r.s.a. per qualsiasi categoria di utenti;	
	i) attivita' di formazione professionale, convegni, conferen-	
	ze, seminari;	
	j) attivita' di assistenza fiscale, legale e giudiziaria psi-	
	cosociale;	
	k) attivita' psico-pedagogico-sociale, di terapia fisica e	
	psico-motoria;	
	l) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, impernia-	
	ti sull'esercizio attivo di pratiche lavorative individuali	
	e di gruppo;	
	m) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psico-	
	logici e pedagogici;	
	n) gestione di case di accoglienza, case famiglia, asili ni-	
	do, baby parking, comunit e mense e quant'altro;	
	o) organizzazione, realizzazione e gestione di soggiorni e-	
	stivi ed invernali, attivita' per il tempo libero e ricreati-	
	vo per minori, portatori di handicap, anziani ed emarginati;	
	p) attività e servizi di pulimento, trasporti ed altro come	
	di seguito specificato:	
	- servizio di trasporto con idonei automezzi di persone por-	
	tatrici di handicap e soccorso malati;	
	- servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e dera-	
	tizzazione di fabbricati industriali e civili nonche' di edi-	
	fici pubblici adibiti ad uffici, scuole, istituti, ospedali,	

	caserme;	
	- pulizia e sistemazione di parchi pubblici, giardini e stra-	
	de;	
	- organizzazione e gestione di mense aziendali, in-	
	ter-aziendali, scolastiche, istituti vari e strutture ricet-	
	tive turistiche; preparazione, cottura e distribuzione pa-	
	sti; attivita' accessorie alle precedenti;	
	- gestione di punti di ristoro fissi ed ambulanti;	
	- organizzazione e gestione di asili nido;	
	- gestione, conduzione, manutenzione ed organizzazione dei	
	servizi di impianti sportivi polifunzionali di proprieta'	
	della cooperativa o per conto di enti pubblici o privati;	
	- lavori di manutenzione, giardinaggio, tenuta in ordine, cu-	
	stodia, esecuzione di particolari opere in spazi verdi pub-	
	blici o privati, ivi compresi complessi sportivi e ricreati-	
	vi pubblici o privati;	
	- organizzazione e gestione di manifestazioni e feste pubbli-	
	che e private;	
	- promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualifi-	
	cazione e riqualificazione tecnico - professionale dei soci	
	e degli operatori.	
	- organizzazione di corsi di istruzione professionale per so-	
	ci e terzi, di seminari di studi, di attivita' (pubblicita-	
	rie, tipografiche, ecc..) rivolte alla gestione di convegni	
	e manifestazioni in genere riservandosi, per dette attivi-	

	ta', il diritto di potersi avvalere anche, se eventualmente	
	necessario, dell'opera di terzi non componenti la cooperati-	
	va stessa;	
	q) la cooperativa potra' produrre e vendere pubblicazioni	
	scientifiche e divulgative, anche periodiche; strumenti mul-	
	timediali educativi e didattici; riproduzioni di eventi musi-	
	cali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusio-	
	ne in audio ed in video.	
	Per il raggiungimento dei suelencati scopi la societa' coope-	
	rativa potra' avvalersi della collaborazione e dei mezzi ter-	
	zi.	
	In via strettamente strumentale al conseguimento dell'ogget-	
	to sociale e non in via prevalente, secondo anche quanto pre-	
	scrive l'articolo 2361 c.c. e nel pieno rispetto delle norme	
	vigenti in materia di intermediari abilitati, la societa' co-	
	operativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali,	
	immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a rag-	
	giungere, sia direttamente sia indirettamente, gli scopi so-	
	ciali e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni	
	di legge.	
	La societa' cooperativa inoltre puo':	
	a) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderir-	
	re ad associazioni locali, nazionali ed internazionali nel-	
	l'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai	
	punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da	

	enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della coo-	
	perazione;	
	b) partecipare ai pubblici appalti;	
	c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' promuo-	
	vere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed al-	
	l'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-	
	ti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte	
	le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non	
	nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che sa-	
	ranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od uti-	
	li compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a	
	favore di terzi e l'assunzione sia diretta che indiretta di	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese a-	
	venti oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La co-	
	operativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, fina-	
	lizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto	
	della normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualisti-	
	ca.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	

	delle quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	
	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che	
	determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali rego-	
	lamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere ap-	
	provati dall'assemblea con le maggioranze previste per le as-	
	semblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costituti-	
	vo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei li-	
	miti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per	
	gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea	
	per le necessarie modificazioni dello statuto.	
	Soci	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge, e deve essere conforme a quanto previsto	
	all'art. 2522 del codice civile.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) soci lavoratori che per loro capacità effettiva di lavo-	

	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali e che siano in possesso del-	
	la necessaria preparazione teorica e pratica, nonché capa-	
	cià ed esperienza professionale atta alle mansioni da svol-	
	gere;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per	
	gli effetti della legge 381/91.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-	
	se in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti, previa richiesta e autorizzazione	
	scritta all'organo amministrativo e sempre che l'attività in	
	questione non sia in contrasto e/o in concorrenza agli scopi	
	della Cooperativa stessa.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con re-	
	golamento ai sensi del precedente - ovvero con delibera del-	
	l'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo i criteri non discriminatori e coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto	
	svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della co-	

	operativa nonchè in relazione agli interessi ed ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'intere-	
	resse dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e de-	
	ve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni	
	dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di am-	
	missione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha pro-	
	posta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del di-	
	niego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argo-	
	mento in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	

	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.	
	Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazio-	

	ne nel predetto libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio	
	che intende trasferire la propria quota può darne comunica-	
	zione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al	
	socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il dinie-	
	go, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può proporre opposizione al tribunale.	
	In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori posso-	
	no comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la	
	quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizio-	
	ni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un	
	terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comuni-	
	cazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto	
	la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.	
	Art. 13 - Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote del-	

	la cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli u-	
	tili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 14 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto o dalla legge sulle società cooperative e dal-	
	le norme sulla società a responsabilità limitata per quanto	
	compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a)- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente;	
	d) il trasferimento della residenza del socio in un Comu-	
	ne/Provincia/Regione diverso da quello/quella in cui la coo-	
	perativa svolge la propria attività;	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regio-	
	ne in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere e-	
	sercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli	
	amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro	
	sessanta giorni dal suo ricevimento.	

	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della doman-	
	da. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale. Gli amministrato-	
	ri non possono delegare i compiti di cui sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato	
	entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° otto-	
	bre lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la	
	risoluzione del rapporto mutualistico in corso.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio da	

	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e	
	dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dei pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa inti-	
	mazione da parte degli amministratori al socio di rimuover-	
	ne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di e-	
	sclusione il socio può proporre opposizione al tribunale,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli ammi-	
	nistratori non possono delegare i loro poteri in materia di	
	esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto se	
	ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappre-	
	sentante comune.	

	Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Essa comprende:	
	a) il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere	
	effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente	
	l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla	
	frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di di-	
	stribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 se-	
	xies c.c, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare	
	una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termi-	
	ne massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno	
	corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del so-	
	cio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 19 - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle a-	
	zioni di partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o previ-	
	sta per legge.	
	Art. 20 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	

	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art. 21 - Capitale sociale.	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-	
	nimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote so-	
	no indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore	
	al limite previsto dalla legge.	
	Art. 22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al	
	31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli am-	
	ministratori provvedono alla redazione del bilancio, in con-	
	formità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assem-	
	blea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta	
	giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bi-	

	lancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Art. 23 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge	
	e di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 24 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperato-	
	ri proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono de-	
	terminati da apposito regolamento, con la precisazione che	
	la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con rife-	
	rimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	

	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	Art. 25 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attri-	
	buiti:	
	a) diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	b) unicamente diritti patrimoniali. Gli strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione possono essere offerti	
	in sottoscrizione solo a investitori qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipa-	
	tivi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di am-	
	ministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli ammi-	
	nistratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 27 - Convocazione	

	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge,	
	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso	
	potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora della seconda convocazione che non potrà avere luo-	
	go nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli am-	
	ministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza, tale avviso deve essere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di	
	comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo	
	mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del	
	socio destinatario e come tale risultante dal libro dei so-	
	ci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche	
	affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che prece-	
	dono quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza delle	
	formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costi-	
	tuita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti	
	gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sin-	
	daci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'ar-	
	gomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva co-	
	municazione delle deliberazioni assunte agli amministratori,	
	sindaci e revisore non presenti. L'assemblea è convocata	

	presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio ita-	
	liano della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede	
	del Comune in cui si è posta la sede e in quello del Comuni	
	confinanti.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazioni alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i	
	documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società.	

	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta do-	
	manda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei	
	voti spettanti ai soci.	
	Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima	
	come in seconda convocazione, è validamente costituita e de-	
	libera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il	
	numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa	
	tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limi-	
	tata, se non derogate dalla specifica disciplina delle so-	
	cietà cooperative.	
	Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto.	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti da almeno novanta giorno nel libro dei soci.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità	
	e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deli-	
	berazione che ne determina l'emissione, del presente statu-	
	to. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne	
	ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministrato-	
	ri, non hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quel-	
	li nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di e-	
	sclusione.	
	Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea	

	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da al-	
	tri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e de-	
	ve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà	
	e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla coo-	
	perativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo	
	di cinque soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa ancorchè non soci.	
	Amministrazione	
	Art. 31 - Forme di Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata alternativamente su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a undi-	
	ci membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scado-	
	no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	

	Gli amministratori sono rieleggibili. Qualora siano emessi	
	strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione,	
	la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di	
	amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finan-	
	ziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministra-	
	tori non superiore ad un terzo del totale. In caso di manca-	
	to esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere	
	di provvedere alla nomina integrativa.	
	Art. 32 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanen-	
	te ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei paesi	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giu-	
	dichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da	
	almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal	
	presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima	
	a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o,	
	in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di	
	posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono	
	comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di	
	amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-	

	daci effettivi. Il consiglio di amministrazione è validamen-	
	te costituito con la presenza della maggioranza dei suoi mem-	
	bri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente	
	con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presen-	
	ti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presie-	
	dute dal presidente o, in mancanza dell'amministratore desi-	
	gnato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devo-	
	no constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal se-	
	gretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del con-	
	siglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stes-	
	se condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari,	
	in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di ammini-	
	strazione si possono svolgere anche mediante impiego di mez-	
	zi di telecomunicazione, purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato at-	
	to nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel	

	luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	Art. 33 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto del-	
	l'art. 2386 c.c. Nel caso di amministratori che non costitui-	
	scono consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa,	
	viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti	
	gli amministratori.	
	Art. 34 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo può nominare, determinandone i pote-	
	ri, direttori, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 35 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto	
	o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti,	
	ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere de-	
	legati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusio-	
	ne dei soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei me-	
	si, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibi-	

	le evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo ef-	
	fettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato	
	esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzio-	
	ne ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le nor-	
	me previste per il consiglio di amministrazione; le delibera-	
	zioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votan-	
	ti.	
	Art. 36 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione e o all'amministratore unico se-	
	condo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.	
	Art. 37 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	
	degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a fa-	
	vore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una	
	indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi al-	
	la cessazione del mandato.	
	Controllo	

	Art. 38 - Controllo dei soci	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attri-	
	buiti dalla legge. I poteri di cui al comma precedente non	
	spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei confe-	
	rimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte	
	con la società.	
	Art. 39 - Organi	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	
	visore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligato-	
	ria.	
	Art. 40 - Funzioni	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni pre-	
	viste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effetti-	
	vi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sin-	
	daci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri	
	indicati dall'art. 2397 c.c. Il presidente del collegio sin-	
	dacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spet-	
	ta il compenso stabilito dall'assemblea.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche	
	con le modalità indicate dal presente statuto per le adunan-	
	ze del consiglio di amministrazione.	
	Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti	
	denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del	
	capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa	
	fa ricorso al mercato del capitale di rischio). All'azione	

	di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo	
	statuto relative alla responsabilità degli amministratori.	
	La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presenta-	
	ta al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rap-	
	presentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa	
	fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale	
	sociale.	
	Art. 41 - Controllo contabile	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina	
	di un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In	
	tal caso deve essere integralmente costituito da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministe-	
	ro della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il	
	controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un re-	
	visore contabile o da una società di revisione iscritti pres-	
	so il registro istituito presso il Ministero della Giusti-	
	zia, nominati e funzionanti a norma di legge.	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 42 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coo-	
	perativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammi-	
	nistrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari pre-	

	visti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verifi-	
	carsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando;	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza	
	al disposto dell'art. 2514 lettera c) del c.c.	
	Art. 43 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.	
	2514 lettera c) c.c..	
	Firmato Ciobanu Marian	
	Firmato Federico Tedeschi Porceddu notaio	